



Associazione Antimafie “Rita Atria”

Via S. Paolino 20, 98057 Milazzo (ME) c.f. 92020250830

347.262.27.46 – 334.37.19.755

info@ritaatr.it

Al Sottosegretario

Prefetto Dott. Carlo De Stefano

Ministero dell’Interno

Oggetto: Testimoni di Giustizia – proposte integrazione/modifica legge 45/2001

La legge 45/2001, benché molto più completa della norma precedente, non ha analizzato né risolto alcuni gravi problemi che hanno afflitto gran parte dei testimoni, senza peraltro trovare completa ed efficace applicazione nemmeno per le problematiche riconosciute nella sua stesura.

L’Associazione precisa che non rappresenta i Testimoni di Giustizia, né è stata delegata a farlo ma, come da statuto, è impegnata in tutti quei casi in cui i cittadini italiani mostrano di condividere gli ideali antimafia, anticorruzione e di contrasto al malaffare in genere. Questi cittadini hanno sempre trovato condivisione e sostegno nell’Associazione tanto che alcuni vi hanno aderito, non essendo ciò discriminatorio nei confronti di chi non ha inteso farlo, e che potrà contare comunque in un pronto sostegno per ottenere il rispetto dei diritti e della propria dignità.

Preme sottolineare che l’Associazione non prospetta soluzioni premiali per i testimoni, per aver tenuto un comportamento che dovrebbe essere considerato un normale atto di dovere civico. Al contrario, non è moralmente accettabile far ricadere le gravi conseguenze di un simile atto esclusivamente su chi l’ha compiuto e sulla sua famiglia.

Un atto di sostegno che andrebbe attuato immediatamente è un tutoraggio psicologico fin dall’inizio della collaborazione con gli inquirenti. Infatti, è difficile trovare un testimone o un nucleo familiare di testimoni che non abbiano avuto bisogno di supporto psicologico che si rivela tanto più efficace quanto più è tempestivo: probabilmente andrebbe attuato prima ancora dell’avvio del programma speciale di protezione che solitamente viene preceduto da misure provvisorie di protezione (si veda nel documento il comma 4 – il tutor)

Raccogliendo l’invito (durante l’incontro del 4 febbraio c.a. c/o il Viminale) a produrre un documento più articolato a sostegno di quanto sinteticamente illustrato nel corso dell’incontro del 4 febbraio scorso tra i rappresentanti dell’Associazione Antimafie “Rita Atria” ed il Sottosegretario al Ministero dell’Interno, Dott. Carlo De Stefano, si prospettano le necessarie integrazioni al testo della L.13 febbraio 2001 n.45 per un più efficace intervento a sostegno dei “testimoni di giustizia”.

Art. 16-ter – integrazioni ai commi esistenti:

Alla fine del **comma 1 lettera a** , si dovrebbe aggiungere: ***se, pur in presenza di attestazioni di non cessato pericolo nel territorio di provenienza, si dovesse procedere alla revoca delle misure speciali, su richiesta dell’interessato dovrà essere convocata una audizione da parte della Commissione Centrale per la verifica dei fatti, finalizzata al ripristino delle misure revocate e/o al risarcimento dei danni eventualmente subiti.***



Associazione Antimafie “Rita Atria”

Via S. Paolino 20, 98057 Milazzo (ME) c.f. 92020250830

347.262.27.46 – 334.37.19.755

info@ritaatria.it

All’audizione potrà essere presente un legale e/o un rappresentante di un’Associazione Antimafia /Antiracket, se richiesto dall’interessato.

Nota: se il pericolo fosse immutato nel territorio di origine, non potrà essere valutata come misura di protezione sufficiente la condizione di vivere lontano dal luogo dove è più concreto il pericolo, legittimando così una situazione di perenne esilio con conseguenze morali e materiali non contrastabili.

Alla fine del comma 1 lettera d , si dovrebbe aggiungere: **al momento della ripresa in servizio, si procederà al recupero delle progressioni economiche e/o di carriera eventualmente perdute nel periodo di aspettativa retribuita.**

Al comma 2 si dovrebbe aggiungere: **le misure saranno mantenute inoltre, fino alla completa guarigione da malattie o disfunzioni, fisiche o psichiatriche, determinate da fattori dipendenti dalle conseguenze della testimonianza, per causa o per concausa predominante, da accertare da apposito collegio medico. In alternativa alla guarigione, dovrà essere riconosciuto un equo risarcimento e/o un trattamento pensionistico privilegiato a carico dell’Istituto previdenziale di pertinenza, in analogia al trattamento garantito agli appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi di Polizia.**

Art. 16-ter: al comma 1 lettera d , occorre specificare che "Il tenore di vita personale familiare esistente prima del programma" , deve intendersi comprovato e relativo a redditi di natura lecita.

Nota : Questa precisazione è resa necessaria dall'esigenza di evitare ogni possibilità di confusione tra la figura del "Testimone di Giustizia" e quella del "Collaboratore di giustizia" che , spesso , è un soggetto borderline (testimoni provenienti da ambienti dai quali desidera dissociarsi ma il cui tenore di vita è stabilito da introiti criminali e quindi non può essere oggetto di stima).

In tal modo si può limitare il rischio che, quello del testimone, possa trasformarsi da, atto di civile abnegazione (quando è sincero) in “opportunità” di illecito arricchimento a danno dello Stato e della Giustizia (quando è frutto di calcolo).

All’art. 16-ter dovrebbero essere aggiunti i seguenti commi:

Comma 4 – Il Tutor

Sin dall’inizio della collaborazione con il magistrato, il testimone di giustizia dovrà essere affiancato da un Tutor per garantire un punto di riferimento a sostegno. Il tutor dovrà interfacciarsi con le istituzioni al fine di garantire prevalentemente un sostegno psicologico e quindi intercettare/impedire/limitare l’insorgenza di problemi che possono condurre a malattie psichiatriche o a gesti eclatanti come il suicidio o il ritorno nella terra di origine.

Il Testimone deve sentirsi parte delle scelte che vengono prese sulla sua vita. Oggi, il Testimone appare spesso considerato come una specie di “minus habens”, escluso dalla determinazione e definizione del proprio percorso e progetto di protezione, come se si trattasse di una specializzazione riservata agli “eletti”, e dunque senza aver assolutamente mediato in questo specifico campo quantomeno quella cultura del “consenso informato” che ormai in medicina e salute è un dato privo di spazi di mediazione. Il Tutor dovrà



Associazione Antimafie “Rita Atria”

Via S. Paolino 20, 98057 Milazzo (ME) c.f. 92020250830

347.262.27.46 – 334.37.19.755

info@ritaatria.it

essere una vera e propria “Guida” capace di mediare e capace di aiutare il Testimone nella difficile impresa di equilibrio tra esigenze di sicurezza e qualità della vita.

Nota: è noto che moltissimi testimoni, a causa della traumatica esperienza vissuta e per i disagi e le privazioni dipendenti dalle stesse misure speciali di protezione, necessitano di sostegno e cure psichiatriche.

Comma 5 - Contribuzione Previdenziale

I testimoni di giustizia beneficeranno di contribuzione previdenziale dall’inizio della collaborazione fino alla definitiva cessazione delle speciali misure di sicurezza.

La contribuzione sarà di prima iscrizione per i testimoni sprovvisti di precedenti versamenti contributivi mentre, sarà effettuata, senza soluzione di continuità, per quanti già iscritti ad Istituto previdenziale.

Comma 6 – reinserimento lavorativo

Ai testimoni di giustizia si riconosce uno status paragonabile a quello posseduto dagli appartenenti alle “**categorie protette**” per facilitare il reinserimento lavorativo, oltre a un titolo valutabile con punteggio aggiuntivo a quello dei titoli già posseduti, nella partecipazione a pubblici concorsi.

Per quelli che non hanno perduto il lavoro, come i dipendenti pubblici, occorre far recuperare il tempo perduto ai fini della carriera e della progressione economica.

Non appare equo pretendere per i testimoni un posto di lavoro pubblico per il solo motivo di essere testimoni. Tuttavia, non si deve escludere un riconoscimento per il loro civile gesto che li ha costretti lontano dalla propria terra e dalle loro attività. Potrebbero essere considerati categoria protetta con il diritto ad un punteggio spendibile nella partecipazione a concorsi pubblici selettivi.

Nota finale : Poiché la Legge 45/2001 non esclude dai benefici chi aveva reso utile testimonianza prima della sua entrata in vigore ma, nemmeno lo include, occorre introdurre una disposizione finale che chiaramente includa tra i beneficiari anche coloro i quali avevano reso testimonianza prima della sua entrata in vigore: il servizio reso da tali cittadini è ancora più meritevole di apprezzamento perché attuato senza alcuna aspettativa di riconoscimenti né di speciali ed apposite misure di sicurezza.

Situazioni Borderline

Desideriamo sottolineare che non è affatto facile generalizzare e standardizzare la figura del Testimone di giustizia in quanto, ad oggi, i soggetti interessati al programma possono provenire sia da Testimonianza oculare disinteressata (molto pochi) che da famiglie mafiose dalle quali ci si dissocia (caso identificabile con le mogli, figli, etc...) soprattutto dopo essere colpiti direttamente. Altri casi che trovano difficile equiparazione sono gli imprenditori/commercianti che denunciano gli estortori e che spesso decidono di rimanere nella propria terra. Questo nostro documento vuole essere un piccolo contributo di integrazione alla legge esistente e desidera sollevare un ampio dibattito alla luce delle esperienze fin qui acquisite.



Associazione Antimafie “Rita Atria”

Via S. Paolino 20, 98057 Milazzo (ME) c.f. 92020250830

347.262.27.46 – 334.37.19.755

info@ritaatr.it

Milazzo, 18 febbraio 2013

Il Presidente

Santo Laganà

Il Presidente Onorario

“Ulisse” (Testimone di Giustizia)

Direttivo nazionale/fondatrice

Nadia Furnari